

1- Premessa

Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, militare e tributaria, colleghi delle magistrature consorelle, magistrati militari, personale civile e militare in servizio presso gli organi della giustizia militare, signori e signore, gentili ospiti, Vi ringrazio tutti sentitamente per l'interesse che oggi dimostrate per le problematiche della giustizia militare, partecipando a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare per il 2017.

Un deferente pensiero rivolgo alla memoria del Presidente Giorgio Santacroce, recentemente scomparso e già Presidente del Consiglio della Magistratura militare, con il quale ho avuto l'onore di lavorare sul finire della scorsa consiliatura, da me svolta quale componente togato.

Non credo che questo evento, che oggi si celebra per il diciottesimo anno consecutivo, costituisca un momento di inutile dispersione di energie o una forma non necessaria di autocelebrazione della magistratura militare, ma che esso, invece, rappresenti un momento di importante riflessione e comunicazione verso l'esterno di temi e problematiche che ci impegnano nel corso dell'anno.

Credo che il magistrato debba parlare solo per atti formali del suo ufficio e che il suo comportamento debba essere improntato al riserbo sulle questioni giudiziarie al fine di non indebolire la credibilità della funzione, che deve essere ed apparire imparziale e impersonale e prescindere da quei fattori che possono inquinare tali caratteri.

Di qui il significato e la valenza di questa formale cerimonia che consente di comunicare alla società civile e militare lo stato della giustizia militare in Italia e le questioni inerenti, in un'ottica istituzionale costruttiva che ha la finalità di stimolare gli interventi necessari per ottimizzare il servizio offerto alla comunità.

Siamo perfettamente consapevoli che le problematiche che affronteremo hanno una portata limitata e un peso specifico secondario rispetto ai grandi problemi che affliggono il nostro Paese in conseguenza dei tragici eventi naturali occorsi e delle questioni di natura finanziaria e politica che caratterizzano i giorni attuali. Non è men vero, tuttavia, che la giurisdizione militare ha il compito dell'accertamento delle responsabilità penali di soggetti appartenenti ad un contesto particolarmente qualificato quale quello militare, indispensabile alla vita del Paese in tempo di pace e per le operazioni internazionali e ciò impone, pertanto, l'esigenza di un'analisi approfondita finalizzata alla rimozione delle criticità e contestualmente all'ottimizzazione dell'esercizio delle delicate funzioni penali cui gli stessi sono sottoposti.

Un'analisi di questo genere non può prescindere dal contesto sociale nel quale il servizio viene offerto: un contesto nel quale la limitatezza delle risorse economiche, conseguenti a una crisi finanziaria nazionale senza precedenti nella storia della Repubblica, impone che la spesa pubblica venga fatta confluire verso servizi effettivamente indispensabili per la comunità e che venga valutato attentamente il rapporto costi-benefici a favore di quest'ultima. Non può, al riguardo, ignorarsi l'attenzione dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni verso la riduzione delle spese nell'ambito dell'Amministrazione pubblica cui non corrisponda un effettivo vantaggio per la collettività e la conseguente eliminazione di ciò che possa essere considerato servizio scarsamente utile alla comunità. Questo è un atto dovuto per rispetto della situazione attuale che vede una disoccupazione giovanile collocarsi

in una percentuale senza precedenti e che impone una corretta allocazione delle risorse finanziarie.

Fatte queste premesse, non posso, in questa sede, nella mia qualità di servitore dello Stato da lunghissimi anni, non analizzare la situazione attuale della giurisdizione militare in funzione dell'interesse dello Stato al quale solo, come magistrato e cittadino, è giusto piegarsi, fornendo un'oggettiva analisi del servizio offerto che, partendo dai dati statistici, stimoli riflessioni che si pongano come obiettivo l'ottimizzazione delle risorse in funzione del controllo di legalità penale nell'ambito delle Forze Armate.

Rispettoso della funzione di magistrato Capo di Corte, mi limiterò all'analisi dei dati oggettivi risultanti e delle soluzioni attuabili, in quanto ritengo che il magistrato, in quanto tecnico del diritto, possa e debba cooperare per il rinvenimento delle soluzioni dei problemi della giustizia, fornendo le ipotesi di lavoro, ma lasciando poi alla "politica" il compito di stabilire quale sia la soluzione meritevole di attuazione.

2- Dati statistici

Le tabelle, allegate alla relazione relativi ai dati statistici contengono il prospetto relativo alla durata dei procedimenti definiti nel 2016 dalla Corte militare d'appello, con indicazione della durata media che si attesta in giorni 164,81, circa cinque mesi e mezzo, elemento questo certamente indicativo di una notevole tempestività nella celebrazione dei procedimenti di secondo grado e che si pone in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata dei processi. Tale dato, ovviamente, va rapportato anche al numero di procedimenti trattati e alle risorse disponibili in Corte (in totale attualmente otto magistrati). Nel corso dell'anno 2016 sono sopravvenuti 132 procedimenti, in lieve flessione rispetto allo scorso anno (155); risultano altresì esauriti 146 procedimenti, con una pendenza a fine anno di 47 procedimenti.

Presso i tre Tribunali di Roma Verona e Napoli sono sopravvenuti 221 procedimenti ((Roma 83, Verona 77, Napoli 61) e ne sono stati esauriti 237, con una pendenza totale a fine anno di 203 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1181 procedimenti (in flessione rispetto allo scorso anno in cui gli stessi erano 1569); ne hanno esauriti 1285, con una pendenza finale di 156 procedimenti.

Il Tribunale militare di sorveglianza ha iscritto nel 2016, 19 procedimenti (di cui 14 per affidamento in prova e 5 per liberazione anticipata) con variazione in aumento rispetto all'anno precedente. Il numero dei detenuti è di tre unità.

La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno in esame, 75 ricorsi, di cui 40 conclusi con rigetto, 10 con accoglimento, con o senza rinvio, 18 con l'inammissibilità del ricorso, uno con rimessione alle Sezioni Unite, e sei ricorsi non ancora depositati.

Non si sono verificati casi di reati militari commessi all'estero, di competenza del Tribunale militare di Roma.

La tendenza generale del carico giudiziario è in ulteriore diminuzione, più accentuata con riferimento ai dati relativi all'ufficio del gip/gup e meno evidente negli organi giudiziari collegiali di primo grado.

Per quanto attiene alla Corte, con riferimento ai *reati definiti* nello scorso anno, si segnala un rilevante numero di reati contro l'Amministrazione militare (14,3% truffa, peculato militare 1,1%) e contro il patrimonio (furto militare, 3,2%). Più contenuto risulta, invece, il numero dei reati di falso in foglio di licenza di via e simili (1,6%).

Quanto ai reati contro la persona, sono stati oggetto di giudizio reati di lesione personale per il 3,7%, di ingiuria per il 2,6% e di minaccia nella misura del 2,1% del totale dei reati; in aumento la percentuale dei reati di diffamazione (5,8%). Tra i reati

contro il servizio, si rileva una percentuale dell'1,6% di reati di diserzione e di 1,1% dei reati di ubriachezza in servizio e di omessa presentazione in servizio, mentre più consistente è stato il numero dei reati di simulazione di infermità (4,8%) e di abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (12,2%).

Per quello che attiene ai reati contro la disciplina militare, va evidenziata la rilevante percentuale di reati di disobbedienza (6,9%), di insubordinazione con minaccia o ingiuria (15,3%) e di minaccia o ingiuria a un inferiore (10,1%), mentre più contenuto è risultato il numero di reati di insubordinazione con violenza (1,1%) e di violenza contro un inferiore (2,6%).

Per quanto attiene invece le *sopravvenienze* dell'anno 2016, va segnalato il 4% di reati di furto, ai danni di militari o dell'Amministrazione militare, l'1,7% di reati di peculato militare, l'1,2% di reati di collusione, peculato militare o delitti finanziari del militare della Guardia di finanza, l'1,7 reati di appropriazione indebita. I reati di truffa militare, invece, risultano in numero consistente (11,6%), mentre i reati di insubordinazione con ingiuria raggiungono l'8,7%, con minaccia il 2,9% e con violenza l'1,7%). L'abuso di autorità con minaccia a un inferiore 4,6%, ingiuria a un inferiore 6,9% e violenza contro un inferiore 2,3% ed infine, disobbedienza 9,2%.

Significativo il numero di sopravvenienze per reati contro la persona (ingiuria 4%, lesione personale 1,7%, percosse 1,2%); inoltre rilevante è la percentuale di reati di diffamazione (5,8%).

Riguardo ai reati contro il servizio militare, è particolarmente significativo il dato del 12,7 per cento di reati di abbandono di posto e violata consegna, mentre più limitate sono le sopravvenienze di reati di ubriachezza in servizio (1,2%) e di ricettazione (1,7%).

Risulta, altresì, relativamente rilevante il numero di reati di simulazione di infermità e di truffa ai danni dell'Amministrazione militare con riguardo all'indebita percezione delle competenze stipendiali per il periodo di assenza dal servizio riconducibile a simulazione di malattie (6,3%). Contenuto il numero di reati di distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (1,7%) e di falso in foglio di viaggio (1,7%); la percentuale di reati di acquisto o ritenzione di effetti militari si attesta a 2,31%.

3- Informatizzazione degli uffici giudiziari militari

Quanto all'informatizzazione e digitalizzazione degli uffici giudiziari militari, è stata realizzata l'ultimazione della banca dati delle sentenze della Corte d'appello, in cui sono inseriti i dati significativi di ciascun procedimento ed acquisiti i *file* delle decisioni di primo grado, degli atti di impugnazione, delle decisioni di secondo grado e di quelle emesse nei giudizi di legittimità. La banca dati viene costantemente aggiornata grazie all'impegno del personale di cancelleria, consentendo in tal modo di continuare a disporre di un importante strumento di lavoro.

Nell'anno giudiziario trascorso si è consolidato l'utilizzo delle notificazioni telematiche, il quale ha permesso una semplificazione del lavoro del personale di cancelleria e la velocizzazione delle procedure; il che ha consentito all'ufficio di operare con efficienza e di garantire al meglio la regolare trattazione dei processi. A tutt'oggi, a causa di ristrettezze di bilancio, non è stato possibile avviare in secondo grado *Il sistema informativo per il processo penale militare* in uso negli uffici giudiziari di primo grado. Si auspica che nel presente anno la Corte possa essere dotata di questo indispensabile strumento che consentirebbe una proficua interazione con i Tribunali militari, con vantaggi notevoli in termini di efficienza e di scambio di informazioni in tempo reale.

4- Panoramica delle più rilevanti questioni che hanno caratterizzato l'attività giudiziaria militare per l'anno 2016

4-1 Rinnovazione del dibattimento di secondo grado- sentenza della Corte di Cassazione n.95 del 21/9/2016.

Sotto l'aspetto processuale, si deve segnalare che, per un considerevole numero di processi di secondo grado avente ad oggetto sentenze di assoluzione, si è rivelata la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per procedere a un nuovo esame dei testimoni in ottemperanza alla giurisprudenza in materia della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e della Corte di Cassazione.

È evidente che una tale esigenza ha avuto come effetto una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio. Concretamente, l'esigenza di rinnovazione del dibattimento, in caso di impugnazione di sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, ha comportato in alcuni casi la necessità di nuova audizione di testi già sentiti nel dibattimento di primo grado; in altri, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 27.620 del 28 aprile 2016, si è ritenuto di poter decidere anche senza rinnovare l'audizione di determinati testimoni.

Si segnala, inoltre, che la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 21 settembre 2016 n. 95, ha ritenuto, in relazione ad uno dei capi di imputazione, che il Tribunale abbia omesso di valutare appieno la rilevanza della prova documentale e testimoniale agli atti. Infatti, come si legge in tale pronuncia, *“l'ampia rinnovazione dibattimentale è stata condotta anche sulla prova documentale “non adeguatamente valorizzata” dal Tribunale militare, che invece -ove combinata con la prova testimoniale acquisita in primo grado- assume un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità penale”*.

Va, infine, rilevato che la questione relativa alla necessità di rinnovazione del dibattimento, per il caso specifico di appello conseguente a giudizio abbreviato, è stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr. Cass., n. 47015/2016).

La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha segnalato, infine, l'orientamento della Corte Suprema in contiguità temporale con la sentenza delle Sezioni Unite *Tapas Kumas Dasgusta* del 28/4/2016, la quale, come è noto, ha stabilito l'obbligo della *“motivazione rafforzata”* e di rinnovazione dibattimentale dell'escussione dei testi in caso di condanna in appello che faccia seguito ad una sentenza di assoluzione in primo grado.

In particolare, a seguito di un ricorso proposto dall'imputato, l'Ufficio generale militare di Cassazione ha sostenuto la tesi secondo cui i giudici militari d'appello non erano, in realtà, giunti all'*overturning* della sentenza di primo grado attraverso una diversa ricostruzione fattuale compiuta su base meramente cartolare dei dati ricavabili dalle dichiarazioni testimoniali o su un diverso giudizio di attendibilità di tali dichiarazioni, ma per effetto di una differente valutazione giuridica di condotte, di per sé incontroverse, ritenute riconducibili, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di primo grado, nell'alveo del “servizio” o della “disciplina militare”. Secondo la Procura generale militare non deve conseguentemente ritenersi disatteso il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 28.4.2016 qualora la pronuncia di condanna - che faccia seguito una precedente assoluzione - risulti basata sulla diversa risposta all'interrogativo se determinate condotte possano meno essere considerate inerenti al servizio o alla disciplina, giacché in tal caso non si verte sul *“fatto”* ma su elementi normativi della fattispecie. La Suprema Corte non ha, però, condiviso tale tesi e ha annullato la sentenza dei giudici di secondo grado con rinvio ad altra Sezione della Corte militare d'appello per un nuovo giudizio.

4-2 Non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'ambito del penale

processo militare.

Con riferimento alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.), introdotta dal legislatore penale con decreto legislativo n. 28/2015, deve confermarsi, per l'anno 2016, il *trend* registratosi nel corso dell'anno precedente, sia per quanto riguarda l'astratta possibilità di applicazione di tale istituto ai reati militari, sia per quel che concerne il dato percentuale di riconoscimento in concreto di tale cause di non punibilità, equamente ripartito tra i vari uffici giudiziari di primo e di secondo grado (16 le sentenze emesse dal Tribunale militare di Verona, 15 dal Tribunale militare di Roma, 17 emesse dal Tribunale militare di Napoli).

La Corte militare di appello ha riformato sentenze di primo grado disponendo in 15 procedimenti l'applicazione della causa di non punibilità in questione. Detti casi si aggiungono a quelli di conferma in grado d'appello della causa estintiva già concessa in primo grado.

Sotto un primo profilo, si registrano pronunce assolutorie per particolare tenuità del fatto con riferimento alle più svariate fattispecie di reato militare, tra le quali anche quelle poste a tutela del rapporto gerarchico militare, essendosi, quindi, respinta la suggestione di considerare tali reati, in ragione della loro specifica sensibilità, come automaticamente ostativi all'applicazione del nuovo istituto e procedendosi a una valutazione imperniata su concreti profili di offensività del singolo episodio, alla luce dei criteri ispiratori contenuti nell'articolo 199 del codice di penale militare di pace.

In tale contesto è emerso anche un aspetto problematico coinvolgente il delicato rapporto che sussiste tra il nuovo istituto e quello, tradizionalmente incardinato nel contesto della giurisdizione militare, della richiesta di procedimento da parte del comandante di corpo del militare sottoposto al giudizio. In particolare, si è posto il problema della conciliabilità di una pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto con riferimento a quei fatti per cui il comandante di corpo abbia manifestato a monte l'intenzione che si proceda penalmente, esercitando la facoltà riconosciutagli dall'articolo 260 del codice penale militare di pace. Si è, infatti, rilevato come tale istituto, proprio perché inteso a selezionare i fatti meritevoli di procedimento penale, sia ispirato alla medesima *ratio* che sovrintende al proscioglimento per particolare tenuità e in qualche modo ne costituisce una sorta di variante applicativa, rimessa alla discrezionale valutazione del comandante di corpo, il cui scopo è quello di impedire il procedimento penale nei casi in cui il fatto - visto nel complesso dei suoi contrassegni oggettivi e soggettivi - sia particolarmente tenue e per questa ragione appaia sufficiente sanzionarlo in ambito disciplinare.

Di contro, nell'ipotesi in cui il comandante di corpo, proprio con la presentazione della richiesta di procedimento, manifesti una valutazione di gravità del fatto tale da escludere la possibilità di confinare la sanzione in ambito esclusivamente disciplinare, si pone il problema della conciliabilità di tale valutazione con quella della particolare tenuità dello stesso fatto, successivamente compiuta dal giudice penale. Al momento, pur con le opportune cautele imposte dalla delicatezza della questione, si è ritenuto che l'Autorità giudiziaria non sia vincolata alla valutazione di "*gravità*" sottesa alla presentazione della richiesta da parte del comandante di corpo e possa, quindi, anche in tali casi, ritenere che sussistono i presupposti per la formulazione del giudizio di particolare tenuità. D'altronde, tale conclusione si inquadra nel sistema in base al quale la valutazione del comandante di corpo afferisce all'opportunità di contenere nell'ambito disciplinare, riservato alla sua sfera di competenza, ogni profilo di accertamento della sanzionabilità del fatto, avendo inevitabilmente, come esclusivo parametro di riferimento, l'interesse del consorzio militare nell'ambito del quale egli agisce. Per converso, qualora egli pervenga alla conclusione che la vicenda oggetto di esame meriti una valutazione da parte del

competente giudice penale, tale devoluzione non può comportare limiti alle normali prerogative cognitive e decisionali proprie di tale giudice, sia in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, sia con riferimento alla meritevolezza di una sanzione penale per l'autore dello stesso, in relazione alla concreta gravità o tenuità, a seconda dei casi, del fatto.

Appare, inoltre, significativo il dato percentuale di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità collegata alla particolare tenuità del fatto, che si attesta intorno a una media del 20% in totale, sia con riferimento al giudizio di primo grado che a quello di appello e che ha registrato, in circa il 10% di casi rispetto al totale delle pronunce della Corte militare, una riforma del giudizio di primo grado.

Vanno segnalati anche un paio di casi di condanna in appello intervenuta a fronte del riconoscimento, all'esito del giudizio di primo grado, della causa di non punibilità in questione; nonché di un'assoluzione nel merito in sede di appello in un caso di applicazione della causa di esclusione della punibilità da parte del giudice di prime cure.

Si è evidenziata, inoltre, un'ulteriore problematica nella prassi applicativa di tale istituto, che ha riguardato la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto a fronte di reati caratterizzati da una reiterata manifestazione della condotta violativa del precetto penale, stante la disposizione preclusiva introdotta dal legislatore al terzo comma dell'articolo 131 *bis* del codice penale, costituita dall'aver commesso "*più reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare intensità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate*". Se, infatti, alla luce dell'univoco orientamento affermatosi presso la Corte Suprema di Cassazione riguardo alla necessità di "*... considerare operante lo sbarramento del terzo comma anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione*" (Cass. n. 29897/2015), deve, quindi escludersi la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto nei casi di continuazione tra reati (diversamente dalle ipotesi del concorso formale di reati in relazione al quale la Cassazione ha ammesso tale causa di non punibilità trattandosi, comunque, di un'unica condotta), una diversa soluzione è apparsa praticabile in quei casi in cui, pur consistendo la condotta criminosa in una reiterazione di manifestazioni volitive, si è ritenuto di dover considerare unitaria la violazione del precetto penale e la lesione del bene giuridico sotteso alla fattispecie incriminatrice (si trattava, nello specifico, del rifiuto, penalmente rilevante, in ordine al reato in disobbedienza previsto dal codice penale militare di pace, opposto dal militare rispetto all'ordine proveniente da un superiore, ripetuto in diverse circostanze temporali ravvicinate tra loro, ma finalizzato ad ottenere l'obbedienza del militare con riferimento ad una pretesa unitaria del superiore, quale la partecipazione ad una specifica esercitazione).

Una Sezione della Corte militare d'appello ha ritenuto, con riferimento alla fattispecie presa in esame, che si trattasse di condotte commesse nello stesso contesto e attinenti a un fatto sostanzialmente unitario, con la conseguenza di non ravvisare il requisito ostativo di cui all'articolo 131 *bis*, comma 3, codice penale.

Sotto altro aspetto, appare conforme al dettato costituzionale dell'articolo 131 *bis* ritenere consentito il riconoscimento di tale causa di esclusione della punibilità anche nei casi di pregressi identici fatti illeciti commessi dal medesimo soggetto ma sanzionati solo disciplinarmente ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, non sembrando che a ciò possa essere di ostacolo l'orientamento affermatosi presso il Giudice di legittimità, in base al quale, non essendovi nel testo normativo alcun elemento che consenta di ritenere che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria, si è affermato che "*... anzi sembra*

proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito nel medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle "condotte plurime, abituali e reiterate"" (Cass. n. 29897/2015): anche nel caso preso in esame dalla Corte nel Suprema, infatti, rimane fermo il presupposto indefettibile della valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi e, quindi, della rilevanza penale di tali ulteriori fatti, per definizione, invece, preclusa dalla declaratoria di improcedibilità conseguente alla constatazione della mancanza della richiesta di procedimento penale da parte del comandante di corpo.

4-3 Applicazioni in tema di messa alla prova in ambito penale militare

Nell'anno giudiziario trascorso si è avuta conferma della positiva applicazione, nell'ambito del processo penale militare, dell'istituto della messa alla prova, introdotto con legge n. 68 del 28 aprile 2014. Diversi sono stati, infatti, i casi in cui il militare sottoposto a giudizio ha inteso fare ricorso all'istituto in questione, sottoponendosi, tra l'altro, e quale presupposto indefettibile, allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità ovvero a un'attività di volontariato sociale, con contestuale sospensione del processo penale militare per il tempo corrispondente al completamento del programma riabilitativo e con successiva estinzione del reato, prevista per le ipotesi del buon esito della prova.

I casi di ricorso alla messa alla prova registrati nell'anno 2016 hanno riguardato esclusivamente processi pendenti in primo grado di giudizio, avendo trovato conferma l'interpretazione della prima ora, secondo cui l'istituto in questione non risulta compatibile con il sistema delle impugnazioni, non potendo conseguentemente trovare applicazione nel giudizio di appello. In tal senso, si registra l'orientamento unanime della Corte Suprema di Cassazione che, in diverse recenti pronunce, ha ripetutamente riconosciuto l'incompatibilità di tale istituto con il giudizio di impugnazione, sul presupposto che il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. La stessa Corte Suprema ha ritenuto che tale orientamento non si ponga in contrasto con quanto enunciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 263 del 2011) e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui si è affermato che il principio di retroattività della "lex mitior", così come in generale delle norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione EDU, attiene alle sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono (CEDU, sent. 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia).

Occorre evidenziare che la prassi applicativa della messa alla prova nell'ambito della giustizia militare ha fugato ogni scetticismo riguardo alla compatibilità tra i contenuti del programma che caratterizza tale istituto, il quale implica, tra l'altro, un impegno per un numero di giorni non inferiore a 10 per ciascun mese, con un tetto massimo di 8 ore giornaliere, e circa l'appetibilità, per i soggetti appartenenti alle Forze Armate, di tale strumento rispetto ad altre soluzioni procedurali, quali il patteggiamento, o alla possibilità di fruire dei benefici di legge, come la sospensione condizionale della pena in caso di condanna.

Riguardo al primo aspetto, infatti, si deve rilevare che lo svolgimento delle prove e, in particolare, dei lavori di pubblica utilità, è stato puntualmente adattato, in virtù della specificità della giurisdizione militare, alle esigenze di tutela e alle prospettive di rieducazione proprie dei reati militari trattati, ponendo in primo piano, sia nella

fase di ratifica dei programmi di trattamento, che nella valutazione finale, lo svolgimento regolare e proficuo dell'attività di servizio del militare imputato e l'inammissibilità di qualsiasi potenziale, attuale, reale o pretestuosamente asserita discrasia fra obblighi connessi allo svolgimento della prova e obblighi di servizio. Si ritiene che, in tal modo, anche grazie alla fattiva collaborazione degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (cosiddetti U.E.P.E.) e degli Enti militari di appartenenza dei militari imputati, l'istituto sia stato recepito in modo pieno e, al contempo, applicato con la consapevolezza delle specificità del consesso militare.

Con riferimento al secondo aspetto, la preferenza verso tale istituto, evidenziata dai casi in cui si è fatto ricorso a tale strumento rispetto ad altre misure deflattive del processo penale o al tipico beneficio della sospensione condizionale della pena, si fonda verosimilmente sulle minori ripercussioni, in ambito professionale e disciplinare, che accompagnano una pronuncia di estinzione del reato rispetto a una sentenza di condanna a pena sospesa o a una sentenza conseguente al patteggiamento della pena tra le parti del processo. Nel corso dell'anno 2016 risultano essere state complessivamente emesse, dai tre uffici giudiziari militari di primo grado presenti sul territorio nazionale, 38 sentenze di "*messa alla prova*".

Come elemento ulteriormente positivo, deve registrarsi il dato per cui la stragrande maggioranza delle *messe alla prova* si conclude con la dichiarazione di buon esito della medesima, sulla base dell'effettivo riscontro, da parte dell' U.E.P.E., del rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato e dell'impegno nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, oltre che dell'avvenuto riconoscimento del danno nei procedimenti che vedono una persona offesa dal reato.

In questa sede deve segnalarsi l'esistenza di una lacuna legislativa -recentemente evidenziata anche dalla Consiglio della magistratura militare - che, al momento, impedisce ai competenti organi del Ministero della Difesa di adottare un provvedimento di normazione secondaria analogo al "*Regolamento sulla disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato*", emanato dal Ministro della giustizia con decreto ministeriale n. 88 dell'8 giugno 2015; manca, infatti, allo stato attuale, una disposizione normativa equivalente all'articolo 8 della legge n. 67 del 28 aprile 2014 (sulla cui base è intervenuto il suddetto decreto del Ministero della Giustizia) che conferisca al dicastero della Difesa il potere di procedere all'analogia promulgazione.

Deve, tuttavia, positivamente rilevarsi che - in attesa che venga introdotta una novella *ad hoc* che consenta di adottare specifiche convenzioni tra il Ministero della Difesa e gli enti militari in grado di ricevere gli imputati militari "*messi alla prova*" - l'ottimale collaborazione finora registratasi tra gli organi giudiziari militari e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna presenti sul territorio nazionale, caratterizzata dalla reciproca informazione e comunicazione di atti, documenti e dati, regolata da un protocollo d'intesa sottoscritto dal con l'U.E.P.E. di Verona e trasmesso da quest'ultimo alle altre sedi, ha senz'altro contribuito alla fluida ed efficiente applicazione di tale istituto nel processo penale militare.

4-4 Principio del *ne bis in idem* e sanzioni disciplinari alla luce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tra le tematiche giuridiche di maggiore interesse affrontate nell'ambito dei procedimenti trattati nel corso dell'anno 2016, merita un cenno la questione, postasi in più occasioni all'attenzione di questa Corte, concernente l'applicabilità del principio del *ne bis in idem*, previsto dall'articolo quattro del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle ipotesi di pendenza di un procedimento penale nei confronti di militare già sottoposto, per lo stesso fatto, a giudizio disciplinare definito con l'irrogazione della sanzione della consegna,

consistente nella privazione della libera uscita fino a un massimo di 7 giorni consecutivi (articolo 1358 del codice dell'ordinamento militare).

Come è noto, la Corte di Strasburgo (si veda, in particolare Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c. Italia) ha affermato che, ai fini del riconoscimento del divieto di *bis in idem*, contemplato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è necessario che si sia in presenza di un medesimo fatto storico e di sanzioni *sostanzialmente* entrambe penali, indipendentemente dalla diversa natura formalmente attribuita a una di esse, non escludendo, in linea di principio, lo svolgimento parallelo di due procedimenti, purché sussista tra loro una "*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*" e sempre che le risposte sanzionatorie siano il "*prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell'illecito in maniera prevedibile proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria*" (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia).

Per quanto concerne il primo dei presupposti suindicati, si deve porre in rilievo che, già nella sentenza "*Zolotukhin*" (Corte EDU, Grande Camera, 10 febbraio 2009, *Zolotukhin* c. Russia), si era chiarito che il divieto di cumulo di sanzioni sancito dalla Convenzione richiedeva la sussistenza di un *idem factum*, inteso nella sua nozione storico-naturalistica, a prescindere dall'astratta previsione legislativa.

In proposito si è espressa di recente anche la Corte Costituzionale (sentenza 31 maggio 2016, n. 200) che, proprio in merito alla definizione del concetto di *fatto storico* ai fini di cui si tratta, ha precisato che devono considerarsi non soltanto la condotta posta in essere dall'imputato, ma anche l'evento ed il nesso di causalità e che pertanto, "*sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica...*".

Quanto all'ulteriore requisito indispensabile ai fini dell'operatività del divieto di *bis in idem*, è necessario osservare che la giurisprudenza in materia di diritti umani ha elaborato tre criteri alternativi (la qualificazione giuridica della fattispecie data dal diritto nazionale, la natura sostanziale dell'illecito - diversa a secondo che si sia in presenza di una condotta posta in essere in violazione di una norma che protegge una determinata formazione sociale ovvero di una norma preposta alla tutela *erga omnes* di beni giuridici della collettività - e infine, la natura e grado di severità della sanzione) che consentono di stabilire quando una misura sia da considerarsi *sostanzialmente* penale agli effetti della Convenzione.

Alla luce dei suindicati canoni ermeneutici dettati dalla Corte di Strasburgo, quest'ultima è pervenuta alla conclusione che la sanzione della consegna abbia natura non soltanto formalmente ma anche sostanzialmente disciplinare.

Occorre, infatti, considerare, in primo luogo, che l'applicazione della misura disciplinare in esame presuppone la violazione di disposizioni poste a presidio degli specifici interessi di una formazione sociale quale è la compagine militare, e non ai fini della tutela *erga omnes* di valori primari dell'intera collettività.

Peraltro, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con pronunce costanti e univoche, ha escluso che possano assumere, in concreto, carattere penale anche misure disciplinari di particolare rigore, quali il pensionamento obbligatorio di un impiegato statale (13 settembre 2007, Moullet c. Francia), il congedo di un ufficiale dell'esercito conseguente alla violazione della disciplina militare (7 settembre 2007, Sukut c. Turchia, che richiama diverse pronunce precedenti) e le sanzioni carcerarie dell'isolamento o che incidono, comunque, in senso limitativo, sui diritti dei detenuti, quale, ad esempio, quello di ricevere visite (tra le altre, si veda la decisione del 20

maggio 2008, Gülmez, c. Turchia), circoscrivendo per contro, l'operatività del principio del *ne bis in idem* alle sole misure caratterizzate dalla restrizione della libertà per un tempo considerevole e, per tale ragione, equiparabili a quelle penali (in tal senso, con riguardo all'inflizione di giorni di detenzione supplementare da parte del direttore di una struttura carceraria, si veda la decisione del 9 ottobre 2003, Ezek e Connors c. Regno Unito e, per quanto concerne una misura privativa della libertà personale inflitta ad un appartenente delle Forze Armate, la decisione del 16 gennaio 2007, Bell c. Regno Unito).

Anche sotto tale profilo, pertanto, si è ritenuto che non possa rientrare nel novero delle misure sostanzialmente penali la sanzione disciplinare della consegna che, incidendo sul diritto del militare alla libera uscita, si presenta priva di quell'elevato carattere afflittivo ritenuto imprescindibile ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo degli interventi sanzionatori sancito dall'articolo quattro del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sul tema del *ne bis in idem*, la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha segnalato la seguente rilevante questione riguardante un'ipotesi di applicazione del principio in questione.

L'imputato era stato giudicato dinanzi al Tribunale ordinario di Verona per il reato di cui all'articolo 319-*quater* codice penale (*induzione a dare o promettere utilità*), venendo poi assolto per insussistenza del fatto. Gli atti erano stati trasmessi alla Procura militare della Repubblica di Verona perché procedesse per il reato di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (*collusione da parte dell'appartenente alla guardia di finanza*), il quale, essendo più grave rispetto alla quello di cui all'articolo 319-*quater* del codice penale, non aveva determinato l'attrazione di competenza in favore del giudice ordinario, ex articolo 13, secondo comma, c.p.p.. L'imputato, ricorrendo in Cassazione, aveva sostenuto la tesi dell'avvenuta violazione del divieto di *bis in idem*.

La Suprema Corte accoglieva la prospettazione del Procuratore generale militare, rigettando il ricorso e con ciò aderendo alla tesi secondo cui l'accadimento naturalistico preso in esame per la configurazione del reato di collusione appariva nettamente diverso rispetto a quello in ordine al quale l'imputato era stato sottoposto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il che comportava l'esclusione dell'avvenuta violazione del principio del *ne bis in idem*.

Di segno opposto, invece, l'interpretazione del Tribunale militare di Verona, il quale, con sentenza 29 settembre 2016, ha stabilito che nel rapporto tra il reato comune citato e quello militare, pur non essendovi un "*idem giuridico*" per la presenza di una diversa qualifica soggettiva dell'agente e di un diverso bene giuridico tutelato (elementi che tradizionalmente hanno fatto ritenere casi simili meritevoli di un secondo processo, non essendosi esaurito il disvalore penale della vicenda), "*vi è tuttavia un evidente "idem fattuale", identica essendo, nel presente processo rispetto a quello esauritosi, la condotta da accertarsi e non essendovi, fra gli elementi della fattispecie oggetto del presente giudizio, un evento materiale che possa costituire un di più, sul piano empirico fattuale della res iudicanda nella presente sede rispetto*" a quella già giudicata dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Di qui la soluzione della sentenza di non luogo a procedere, perché gli imputati erano stati già giudicati per il medesimo fatto con sentenza passata in giudicato.

Occorre, quindi, attendere il consolidamento di una giurisprudenza di legittimità che faccia chiarezza in ordine al concetto di *medesimo fatto* rilevante ai fini della disciplina in questione.

4-5 Questione di legittimità costituzionale dell'art 226 c.p.m.p.

Con più ordinanze pronunciate nei mesi di febbraio e marzo del 2016, la Corte

militare di appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 226 c.p.m.p., per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato, che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze Armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto dell'art. 1, lett. c), del d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha abrogato l'art. 594 c.p.

La Corte, nel prendere atto dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 recante "*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art.2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*" che all'art. 1, "*Abrogazione di reati*", aveva abrogato, tra gli altri, il reato di "*ingiuria*" previsto dall'art. 594 codice penale, poneva in risalto come la richiamata depenalizzazione dovesse intendersi avere una portata generale che andava al di là dei precedenti e datati provvedimenti organici risalenti alle leggi n. 689/1981 e n. 205/1999, in quanto realizzava un arretramento del diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e, per la prima volta, del diritto civile.

L'ampiezza e la portata generale e innovativa dell'intervento legislativo del gennaio 2016 era resa ancora più evidente - secondo le ordinanze di rimessione - dal disposto dell'art. 12 del decreto in esame recante disposizioni in materia di "*diritto intertemporale*" che, in deroga al principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 disp. prel. c.c., aveva previsto che le sanzioni pecuniarie civili si applicassero anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto, «*salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili*».

Dal complesso delle citate disposizioni i Giudici remittenti desumevano che, accanto a reati trasformati in illeciti amministrativi, puniti con sanzioni pecuniarie, ve ne erano altri - come, per l'appunto, l'ingiuria - che venivano a perdere il carattere di illecito penale per assumere quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il risarcimento del danno - statuizione tipicamente privatistica - con una sanzione pecuniaria civile, che appariva ricollegata ai *punitive damages* dei sistemi di *common law*. Di qui la convinzione secondo cui in via generale il nuovo istituto dell'illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili che prendeva il posto dell'illecito penale, risultava attuativo di una politica-criminale orientata a una riduzione dell'area del diritto penale, in ossequio al principio di sussidiarietà o *extrema ratio* della sanzione penale.

Si è determinato, per tal modo, un mutamento del paradigma che ruotava intorno al concetto di obbligatorietà dell'azione penale alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e sussidiarietà, così come delineati dalla dimensione europeistica, spostando, quindi, la valutazione del fatto dal terreno del giudizio penale a quello civile.

L'innovazione del quadro normativo in esame ha perciò comportato, nell'ottica dei Giudici remittenti, una rivisitazione dell'immanenza del principio di offensività nel sistema penale, in linea con quanto già stabilito con il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 che aveva introdotto "*la particolare tenuità del fatto*" come causa di esclusione della punibilità, normativa e che, però, già trovava pacifica applicazione, quale "*clausola di esiguità*", anche rispetto ai reati militari, *pleno iure* coinvolti dalla improcedibilità di natura sostanzial-processuale recata da tale normativa.

Il decreto legislativo citato, tuttavia, non ricomprende tra le norme da depenalizzare anche il reato militare di "*Ingiuria*" previsto e punito dall'art. 226 c.p.m.p., giacché l'intero testo del provvedimento legislativo fa riferimento solo a fattispecie di reato comune, tassativamente richiamate mediante l'indicazione del corrispondente

articolo del codice penale che le prevedeva, senza menzionarne il *nomen iuris* e, quindi, escludendo le corrispondenti ipotesi previste dal codice penale militare, tra le quali, appunto, figurava anche il reato “*non esclusivamente militare*” di ingiuria, tale qualificabile a mente dell’art. 37 c.p.m.p.

Va aggiunto che non è apparso possibile ritenere estesa la depenalizzazione anche al reato di ingiuria militare attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ovvero un’applicazione analogica in *bonam partem* della normativa abrogativa, atteso il carattere tassativo dei delitti indicati dal decreto che rende evidente come il legislatore abbia voluto fare riferimento al solo reato di ingiuria contemplato dal codice penale comune e non anche al corrispondente reato di ingiuria militare previsto dall’art. 226 c.p.m.p.

Pertanto, nel concludere come non sia possibile procedere in via interpretativa ad eliminare la disomogeneità e non essendo consentito procedere alla mera disapplicazione diretta della disposizione reputata illegittima, i Giudici hanno attivato il giudizio di costituzionalità osservando che l’ingiuria militare, non diversamente da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 273/2009 con riguardo alla diffamazione militare, si pone in rapporto di specialità con il corrispondente delitto previsto dal codice penale all’art. 594 c.p., abrogato dal citato decreto legislativo, distinguendosi unicamente per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa, che devono essere entrambi militari, restando, invece, identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della fattispecie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l’offesa all’onore o al decoro.

La disarmonia venutasi a creare a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 7/2016 non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevolezza e, quindi, del principio di uguaglianza (art. 3 Cost), non essendo possibile individuare alcun valido motivo della perdurante sperequazione, attesa la piena equivalenza sul terreno sia della condotta tipica, sia dell’oggettività giuridica tra le due fattispecie.

La decisione della Corte Costituzionale ad oggi non risulta essere ancora stata adottata.

5- Innovazioni legislative rilevanti per la giurisdizione militare

5-1 Militarizzazione degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 177, in attuazione della legge-delega 7 agosto 2015 numero 124, ha stabilito l’assorbimento degli appartenenti del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri in numero di 7000 e contemporaneamente l’attribuzione agli stessi delle funzioni e dello *status* di militare. Alcune unità sono transitate nella Guardia di Finanza, altre nella Polizia di Stato e nei Vigili del Fuoco, in considerazione dei compiti già da ciascuno svolti. Ai sensi della citata normativa il personale in questione aveva facoltà di presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale, tra quelle individuate da un preannunciato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il dato rilevante e senza precedenti nella storia della Repubblica è da rinvenire nell’attribuzione della qualità di militari a soggetti che, secondo l’assetto preesistente ne erano sprovvisti, essendo piuttosto qualificati come appartenenti a un Corpo solo militarmente organizzato.

Nel corso della storia della Repubblica si era registrata, invero, l’opposta tendenza, consistente, cioè, nella riduzione degli agenti assoggettati allo *status* di militare e ciò era avvenuto, in particolare, con la smilitarizzazione della Polizia di Stato realizzata con legge 121/81, nonché della Polizia penitenziaria con legge 395/1990.

Per rinvenire nella storia dell’Ordinamento italiano un fenomeno simile a quello in discussione, bisogna risalire al 1907, allorché fu militarizzato il Corpo della Guardia di Finanza e, quindi, al 1923, allorché si provvide alla militarizzazione del personale

della Guardia costiera.

L'assorbimento degli appartenenti al Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza comporta, oltre che l'acquisto della qualifica di militare, anche la conseguenza della sottoposizione degli stessi al codice penale militare e alla giurisdizione militare, determinando perciò un'inversione della tendenza emersa in precedenza.

Al momento non è possibile, in considerazione degli effetti della legge che sono decorsi dal 1^o gennaio 2017, fornire dati statistici in ordine all'impatto della sottoposizione di tale personale al codice penale militare, ma giova in questa sede sottolinearsi la novità della statuizione che ha comportato un aumento dell'ambito soggettivo della giurisdizione militare.

5-2 Disposizioni permanenti in materia penale per le missioni militari all'estero.

Con legge 21 luglio 2016, numero 145, è stata introdotta, dall'articolo 19, per la prima volta, una disciplina penale stabile applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni. Si tratta di una normativa corrispondente a quella di cui veniva di volta in volta disposta l'applicazione (a partire dal 2006, quando è cessata l'applicazione del codice penale militare di guerra e, in parte, fin dal 2002), con provvedimenti normativi che stabilivano la proroga delle missioni internazionali.

Il citato articolo 19 stabilisce il principio generale secondo cui *“1- Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma. 2- È fatta salva la facoltà del governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.”*

Tale norma pone un primo interrogativo giuridico consistente nel quesito se la norma in questione attui la previsione dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra (*“sino alla data in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazione militare armate”*) e se il predetto articolo abbia abrogato implicitamente l'articolo 9 del codice penale militare di guerra, che però si riferisce ai *“corpi di spedizione all'estero per operazioni militari”* e non alle *“missioni internazionali”* che, però, potrebbero essere ricondotte a un rapporto di *genus a species* con le prime. Si tratta di quesiti non ancora sviluppati dalla dottrina, trattandosi di legge di recente emanazione per cui si attende l'evoluzione interpretativa al riguardo.

5-3 La sentenza della Corte Costituzionale n. 268/2016 – Effetti sulle pene accessorie della degradazione e rimozione.

Il codice penale militare di pace prevede nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione dal grado, disciplinate dagli articoli 28, 29 e 58, comma 2, del codice penale militare di pace.

La degradazione consegue alla condanna all'ergastolo e alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni; mentre la rimozione dal grado alla condanna alla reclusione militare per una durata superiore a tre anni.

È, inoltre, prevista la rimozione del superiore che riporti condanna a pena detentiva, a prescindere dalla sua entità, quando ha commesso il reato militare in concorso con un inferiore (articolo 58, comma 2, codice penale militare di pace); inoltre, una serie di reati (diserzione procurata infermità, simulazione di infermità, furto militare, truffa militare eccetera) prevedono la rimozione come effetto automatico della sentenza di condanna a pena detentiva. Entrambe le pene accessorie hanno carattere perpetuo.

La degradazione si applica a tutti i militari e comporta la perdita della qualità di militare, mentre la rimozione si applica ai militari rivestiti di un grado e comporta la perdita del grado e, quindi, la retrocessione alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

Va detto che l'automatismo della pena accessoria della rimozione trova un temperamento nella sospensione condizionale della pena che le si estende.

Ciò posto, con la sentenza numero 268/2016, il Giudice delle leggi si è occupato della legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 3 Cost., degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3, 923, comma uno, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010 numero 66 (codice dell'ordinamento militare).

L'articolo 866, comma uno, prevede che la perdita del grado senza giudizio disciplinare consegua alla condanna definitiva non condizionalmente sospesa per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma uno, numeri 2) e 6) del codice penale; l'articolo 867, comma 3, stabilisce che se, la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; infine, l'articolo 923, comma uno, statuisce che *“il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause: (omissis) i) perdita del grado”*.

Da parte dei giudici remittenti si era ritenuto che il quadro normativo delineato violasse il principio di uguaglianza perché equiparava, ai fini della perdita del grado con cessazione del rapporto di impiego, gli effetti dell'interdizione perpetua a quelli dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, trascurando la fondamentale circostanza che solo la prima (interdizione perpetua) pregiudica in radice qualsiasi ripresa del rapporto, mentre la seconda (interdizione temporanea) è per definizione provvisoria e limita la sfera giuridica del condannato per un circoscritto periodo di tempo.

La Corte Costituzionale ha aderito alle tesi fornite dai giudici remittenti, dichiarando la fondatezza della questione in riferimento all'articolo 3 Cost., sia per contrasto con il fondamentale canone di *ragionevolezza e proporzionalità*, a cui tutte le leggi devono conformarsi, sia per violazione del principio di uguaglianza.

In particolare, come si legge, nella pronuncia adottata dal Giudice delle Leggi, *“il peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedurali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell'amministrazione militare”*.

Tuttavia, dal quadro normativo delineato, sembra doversi concludere che la sentenza della Corte costituzionale non investa le disposizioni normative relative alla specifica pena accessoria della rimozione dal grado, in quanto, nella motivazione della sentenza, si statuisce che l'automatismo tra la sentenza di condanna e la cessazione del rapporto di impiego potrebbe essere giustificato *“segnatamente quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex articolo 28, secondo comma, codice penale (sentenze numero 286/1999 e 363/1996) o dell'estinzione del rapporto di impiego ex articolo 32-quinquies codice penale”*.

Per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 28 terzo comma del codice penale, che si connota per carattere provvisorio e tale, quindi, da non escludere la prosecuzione del rapporto momentaneamente interrotto, non si ravvisano ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.

Se ne deduce, quindi, che debbano escludersi profili di illegittimità costituzionale con riguardo a quelle situazioni in cui sia contemplato dalla legge penale la pena accessoria della perdita del grado (come per la rimozione) e la conseguente cessazione del rapporto di pubblico impiego, trovando ancora perdurante validità quanto affermato dalla stessa Corte, con la sentenza numero 286/1999, secondo cui *“l’affermazione del principio della necessità del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, né l’interdizione dai pubblici uffici in particolare. La risoluzione del rapporto di impiego costituisce, in questo caso, solo un effetto indiretto della pena accessoria comminata in perpetuo”*.

Infine, va rilevato come tale assunto si ricavi anche dal tenore del dispositivo della recentissima sentenza n.268/2016, la quale, lungi dallo statuire l’illegittimità costituzionale della totalità delle norme denunciate nell’ordinanza di rimessione, si è limitata a dichiarare *“l’illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1,67, comma 3, 923, comma uno, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare della cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici”*. Sembra doversi perciò concludere nel senso che sia ancora in vigore la disposizione di cui alla lettera i) del primo comma dell’articolo 923 del codice dell’ordinamento militare, per effetto della quale *“il rapporto di impiego del militare cessa...per perdita del grado”*, limitatamente ai casi in cui la perdita del grado (rimozione) costituisca una pena accessoria conseguente all’affermazione di penale responsabilità per reati militari.

La sentenza in questione va senz’altro intesa come un monito per il legislatore e per gli organi giudiziari affinché valutino se siano conformi al principio di ragionevolezza le norme che prevedono l’automaticità di tale norma accessoria senza alcun riguardo alla gravità della pena principale inflitta, ma sulla base della sola affermazione di responsabilità penale per alcuni determinati reati o in concorso di determinate circostanze (ogni superiore che concorre nel reato, qualsiasi reato, con un inferiore). Se è vero, da un lato, che la misura della sospensione condizionale della pena attenua il vigore delle disposizioni normative e impedisce l’espulsione del soggetto dall’ambito lavorativo per fatti di non eccessiva gravità, non è men vero però che bisogna valutare l’intrinseca legittimità costituzionale delle norme in questione, in ragione del bilanciamento dei valori ed interessi che vengono in rilievo, senza dimenticare quanto attualmente stabilito dall’articolo 32 *quinquies* del codice penale, secondo cui la cessazione automatica del rapporto di impiego, non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria, si applica solo in casi tassativamente indicati. Questi ultimi sono tutti connotati da una rilevante gravità e hanno una portata applicativa ben circoscritta, delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, posto che si deve trattare di condanna per delitti di cui all’articolo 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, primo comma, e 320 codice penale, per i quali sia stata in concreto inflitta la pena non inferiore a due anni.

Questa disposizione di raffronto - che pur non è applicabile ai reati militari corrispondenti per il principio di tassatività - getta un’ombra di sospetta incostituzionalità sulle norme del codice penale militare che, di fatto, conducono all’estinzione automatica del rapporto di impiego per effetto di condanne per reati militari decisamente meno gravi di quelli ivi contemplati e senza che abbia alcun rilievo l’entità della pena inflitta.

6- Casi rilevanti nell’attività giudiziaria militare

6.1- La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

La Procura generale militare di Cassazione segnala la rilevanza della sentenza n. 996/2016 della 1^a Sezione penale della Suprema Corte nella quale è emersa la problematica della violazione di legge da parte dei giudici *a quibus* per avere ritenuto sussistente il reato di disobbedienza aggravata nonostante l'accertamento della commissione durante la sospensione del servizio dell'imputato, sottufficiale.

La Suprema Corte ha, al riguardo, osservato che l'articolo 5 del codice penale militare di pace prevede che *"agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi..."*, specificando, al numero due, *"i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa"*, diversamente dal numero uno dello stesso articolo, nel quale riferendosi agli ufficiali li considera *"in servizio alle armi"* ove *"collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che, comunque, a termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente ancorché non prestino effettivo servizio alle armi"*; dal che si desume che, diversamente dagli ufficiali - considerati in servizio anche se sospesi dall'impiego - i sottufficiali devono considerarsi in servizio *solo se collocati in aspettativa ma non se sospesi dall'impiego*.

Conseguentemente la Suprema Corte ha ritenuto in servizio il sottufficiale di carriera collocato in aspettativa, in quanto la norma in questione *"lascia inalterate durante tale periodo la sussistenza del rapporto di servizio e l'antigiuridicità del rifiuto di obbedienza"*.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione segnala, altresì, la sentenza n. 101 del 2016, in materia di collusione di cui *all'articolo 3 della legge n. 1383 del 9 dicembre 1941*, stabilendo il principio che la norma sanziona la condotta del militare della Guardia di Finanza che collude con estranei per frodare la finanza e non anche la condotta di questi ultimi con riferimento ai quali diviene irrilevante se gli stessi siano o meno a conoscenza della qualificazione dell'*intraneus* del reato e, cioè, della qualità di militare della Guardia di finanza, dell'autore principale.

Inoltre, è stata ribadito l'indirizzo secondo cui *"per la configurabilità del reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice"*.

Viene segnalata, altresì, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 1^a Sezione penale, n. 95/2016 che ha ribadito la natura di reato di pericolo - e non di danno - della violata consegna confermando l'assunto dei giudici di merito che *"per dimostrare l'inoffensività di una condotta violativa delle consegne, in un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 120 del codice penale militare di pace, sarebbe stata necessaria l'esclusione a priori di una situazione di pericolo concreto"* che, nella specie, non era stata fornita dalla Difesa.

Da richiamare anche la sentenza numero 375/2016 della 1^a Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 234, comma primo, del codice penale militare di pace, con riferimento all'articolo 25 Cost., sollevata dalla Difesa, con riferimento alla perseguibilità a querela della truffa comune rispetto a quella militare.

Sul punto, osserva la Corte, che *"la differenza di struttura dei due reati, pur in presenza del cuore comune, si ripercuote sulla differenza di disciplina quanto alla perseguibilità ed esclude palesemente, sia che la truffa militare possa ritenersi perseguibile a querela, in applicazione della norma che ciò prevede per la truffa comune, sia che possa ravvisarsi alcun sospetto di illegittimità costituzionale della"*

mancata previsione, per la truffa militare, della necessità di denuncia da parte del superiore della persona offesa". Nella stessa sentenza viene altresì chiarito che è *"legittima l'applicazione di ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie non applicate in esito al primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con impugnazione del pubblico ministero"*. Infine, si ritiene di segnalare la sentenza n. 1001/2016 della 1^a sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, che ha stabilito che non viola il principio di terzietà e imparzialità del giudice e, quindi, non può considerarsi causa di nullità generale ed assoluta la presenza nel collegio, quale componente non togato, di un ufficiale inserito nel medesimo quadro di avanzamento dell'imputato e direttamente interessato al pari di quest'ultimo all'avanzamento stesso sul quale ultimo avrebbe certamente inciso un esito negativo per effetto del processo. La Corte ha ritenuto che tale causa può *"costituire esclusivamente motivo di astensione o di ricusazione, da farsi valere, tempestivamente con la specifica procedura degli articoli 37 susseguenti del codice di procedura penale...."*

Di rilevanza, ai fini della determinazione dei limiti di un corretto rapporto gerarchico, la sentenza in esame stabilisce, altresì, il principio secondo cui *"dove un superiore gerarchico voglia esprimere una critica ad un comportamento del sottoposto, senza sconfinare nell'insulto, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscono i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata"* e non si limitino ad arrecare l'offesa *tout court*. Inoltre *"se può ammettersi che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando solo impoverimento del linguaggio e dell'educazione, le medesime espressioni rivolte ad un sottoposto, riassumono appieno il loro specifico significato dispregiativo e lesivo, penalmente rilevante"*.

Meritevole di segnalazione la questione trattata dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione riguardante il ricorso, rimesso alle Sezioni Unite penali della Cassazione, volto alla risoluzione del quesito *"se davanti alla Corte di Cassazione all'udienza camerale partecipata davanti alla Corte di Cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione, debbano intervenire il Procuratore Generale della Repubblica (ordinario) ovvero il Procuratore Generale militare, ovvero entrambi gli uffici del pubblico ministero, ordinario e militare, costituiti presso la Corte Suprema di Cassazione"*.

In sede di memorie e di successiva esposizione orale, la Procura Generale militare presso la Corte di Cassazione sottolineava che non sussistevano adeguate ragioni per negare al PM militare in Cassazione il diritto di intervenire ed essere sentito, al pari di quello ordinario, nel giudizio camerale partecipato dinanzi alla Cassazione, come invece previsto dall'articolo 127 codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 32 codice di procedura penale, con riferimento ai casi in cui vengono esaminati i conflitti di giurisdizione tra giudici ordinari e militari.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno però ritenuto di escludere la partecipazione del Procuratore Generale militare, con motivazioni che non risultano ad oggi ancora depositate.

6.2- La giurisprudenza militare di merito-

La Corte militare di appello, tra i processi svolti che presentano elementi di una qualche rilevanza, segnala un processo a carico di un ufficiale caratterizzato da una serie di episodi di violenza e minaccia commessi da parte di un istruttore di un Reggimento nei confronti di giovani allieve VFP1, inquadrabile non tanto nel fenomeno di *"nonnismo"*, ma più propriamente nella discriminazione per ragioni di sesso, violenza nei confronti delle donne, tutela delle fasce più deboli, in quanto i

soggetti passivi della condotta erano di sesso diverso e grado inferiore.

Altro episodio di rilievo è da ravvisarsi in un caso di rivelazione di notizie riservate divulgate dall'imputato nell'ambito di un concorso svoltosi presso un'accademia militare. La problematica appare meritevole di nota, sia perché raramente affrontata dalla giurisprudenza, in particolare di legittimità, in ambito penale militare, sia perché lesiva, tra l'altro, dell'interesse al corretto svolgimento di prove concorsuali in ambito militare; tematica molto sentita a livello di opinione pubblica in considerazione della piaga della disoccupazione giovanile e della conseguente necessità che accedano all'interno dell'Amministrazione militare i candidati più meritevoli.

Il Tribunale militare di Verona segnala la rilevanza della sentenza n. 12 del 2016, la quale affronta i rapporti tra il reato speciale della violazione di legge finanziaria costituente delitto (articolo 3 legge 1383 del 1941) e la tematica delle soglie di punibilità previste in relazione al reato comune di riferimento e oggetto di un recente intervento di modifica legislativa (decreto legislativo n. 158 del 2015). Si è già sopra accennato alla rilevanza della questione che attiene al divieto di *bis in idem* nella specifica tematica che ha interessato il tribunale veronese.

Viene altresì segnalata la sentenza n. 26 del 2016 relativa alla registrazione di una conversazione di un soggetto che prenda parte alla medesima e, in particolare, se alla medesima debba applicarsi la disciplina dell'intercettazione ambientale. Altra sentenza di rilievo riguarda un'imputazione per concorso in peculato in relazione all'impiego per finalità non istituzionali di un consistente numero di viacard. Ancora, con altra sentenza (n.53 del 2016), si è affrontato il problema della legittimo esercizio dello *ius corrigendi* con riferimento a una fattispecie di ingiuria e minaccia commesse da un ufficiale istruttore nei confronti di allievi in cui veniva emergeva la finalità di stimolare questi ultimi anche con parole di critica intensa ma, su verso opposto, altresì l'ineludibile esigenza di rispettare la personalità della libertà morale.

Il Tribunale militare di Roma segnala un procedimento penale, conclusosi con sentenza emessa nel luglio di quest'anno, nei confronti di un militare imputato del reato previsto dall'articolo 125 del codice penale militare di pace, "inosservanza di istruzioni ricevute", relativamente a fatti verificatisi nell'ambito di una pianificata attività di volo certamente di competenza del comandante del reparto, contenente elementi non modificabili, quali la finalità della missione stessa, ma integrate dalle concrete determinazioni adottate, per l'occorrenza, dall'ufficiale, nei limiti di autonomia concessi dall'incarico ricevuto. Si verificava, a seguito di tale inosservanza, la perdita del velivolo. Il Tribunale poneva l'accento sull'elemento differenziale tra "istruzioni ricevute" e "consegna", ravvisando in quest'ultima un maggior grado di vincolatività per il militare destinatario, differentemente dalle prime che, invece, consentono una certa discrezionalità nell'adozione delle decisioni necessarie al conseguimento dello scopo.

Con la sentenza n. 29 del 2016, il Tribunale militare di Roma si è, altresì, pronunciato in ordine a una condotta di truffa realizzata attraverso dichiarazioni non veritiere, commessa da ufficiali frequentatori di un corso di elevatissimo livello nell'ambito della Difesa e notoriamente frequentato da ufficiali particolarmente qualificati. Inoltre, è stato segnalato altro procedimento penale a carico di tre militari che, all'interno del Centro Tecnico Rifornimenti dell'Amministrazione militare di Fiumicino, si sono impossessati di una rilevante quantità di buoni di gasolio.

Da sottolineare anche un'ordinanza di archiviazione emessa dal GUP del Tribunale militare di Roma, relativa, tra l'altro, a un reato di "maltrattamento verso infermi, feriti o naufraghi aggravata" (articoli 192 del codice penale militare di guerra in relazione agli articoli 165 comma 3 del codice penale militare di guerra, 47 numeri 2

e 3 del codice penale militare di guerra), commesso da un ufficiale delle Forze Armate italiane, il quale, in qualità di comandante di una nave, in occasione di un'operazione militare armata in acque internazionali, avrebbe commesso i reati ipotizzati in danno di naufraghi che si trovavano in acque internazionali a bordo di una imbarcazione alla deriva nel Mar Mediterraneo, nel Canale di Sicilia, fra le coste dell'Africa settentrionale e l'Italia.

Altresì rilevante è il caso trattato dal Gup del Tribunale militare di Roma, il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al reato di "maltrattamenti" di cui all'art. 572 del codice penale, in quanto ha ritenuto, estensivamente, che rientri nella nozione di "*persona convivente*" il caso di due militari che, legati da relazione sentimentale, convivano nella medesima comunità di caserma, con la conseguenza che le condotte consistenti in ripetute ingiurie, percosse, minacce commesse dall'uno ai danni dell'altro possano inquadrarsi nella fattispecie comune di cui sopra.

Il Tribunale militare di Napoli segnala una sentenza di difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, conseguente alla qualificazione del reato di *rivelazione di segreto d'ufficio* (articolo 326 codice penale), piuttosto che di quello originariamente contestato di *divulgazione di notizie segrete aggravato* (articolo 127 codice penale militare di pace), relativamente alla rivelazione, effettuata da parte del comandante di una stazione carabinieri a un giornalista di una emittente televisiva, di notizie concernenti un'operazione di polizia giudiziaria da poco effettuata e, quindi, coperta dal segreto di indagine, consentendo la ripresa audiovisiva delle immagini registrate dall'apposito impianto di sorveglianza della caserma da cui erano stati rilevati illeciti penali segnalati alla competente Autorità giudiziaria. Ritenevano i Giudici di pervenire alla suddetta qualificazione giuridica del fatto, in quanto la notizia non era attinente all'organizzazione e/o allo svolgimento di uno specifico servizio militare per il quale erano stati comandati quali appartenenti alle forze armate e/o a corpi di polizia militare, bensì ad attività di polizia giudiziaria, estranea all'ambito di applicazione dell'art. 127 codice penale militare di pace.

Si ritiene degna di menzione un'altra sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli, relativa a una truffa militare per emolumenti non dovuti conseguenti a straordinari non effettivamente realizzati e che ha visto coinvolti numerosi militari esercenti funzioni di polizia giudiziaria di un reparto militare della Campania.

7- Il Tribunale militare di sorveglianza

L'attività del tribunale di sorveglianza si è mantenuta su un livello di modesta rilevanza numerica quanto al carico giudiziario. Nel corso dell'anno 2016, tuttavia, si è registrato un aumento di procedimenti per affidamenti in prova e liberazioni anticipate. Il numero di detenuti ammonta a tre unità.

I procedimenti relativi all'espiazione della pena detentiva presso il domicilio, a norma della legge 26/11/2010 n. 199 e successive modifiche, risultano statisticamente costanti. Si sottolinea che le relative procedure sono state in larga parte attivate dalle Procure militari in aderenza all'orientamento in *favor rei*, per il quale, anche in assenza di iniziativa del condannato *ex* articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, non si procede alla revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione ma si investe direttamente della questione il magistrato di sorveglianza. L'esito delle misure alternative concesse si è rivelato sempre positivo (in assenza di revoca delle misure stesse) a dimostrazione della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della pena militare così espia.

Si segnala, infine, che il "*Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale*", a seguito di visita effettuata al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, ha espresso un'opinione incondizionatamente favorevole

sulla struttura penitenziaria e sul trattamento riservato ai detenuti militari.

8- Il patrimonio bibliotecario in sede degli Uffici giudiziari militari di Palazzo Cesi.

Il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione segnala altresì “*un dato che per la sua rilevanza, va addirittura al di là del pur significativo ambito della giustizia militare, coinvolgendo il contesto culturale del nostro Paese nel suo complesso.*” Infatti, all’esito di un articolato percorso di accreditamento, è stato possibile ottenere che lo straordinario patrimonio bibliotecario costituente la biblioteca di *Palazzo Cesi*, composta, tra l’altro, anche di rarissimi volumi d’epoca, fosse inserito nel contesto del sistema bibliotecario nazionale. In particolare, a seguito di una lunga serie di contatti e di un’attività di preparazione complessa e delicata, è stato possibile pervenire all’inserimento della biblioteca di *Palazzo Cesi* nella *Anagrafe Nazionale delle Biblioteche (ICCU)*. Inoltre, viene segnalata come imminente la sottoscrizione di una convenzione tra la *Biblioteca Nazionale Centrale* e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, volta a sancire l’adesione del *Polo BVE* alla *Biblioteca di Palazzo Cesi*.

9- Considerazioni finali

Dal quadro dell’attività sopra delineata della giurisdizione militare in Italia nell’anno 2016, è dato trarre alcune considerazioni.

Sotto un primo aspetto, va positivamente rilevato che il *duration time* nei procedimenti penali militari relativi al giudizio di appello si attesta su livelli di assoluta celerità, pari allo *standard* dei Paesi più avanzati in Europa (circa cinque mesi e mezzo); mentre relativamente al primo grado, dovendosi tener conto delle eventuali proroghe di indagini, non è possibile fornire dati oggettivi e sicuri ma può dirsi comunque, senza tema di smentita, che il fenomeno della prescrizione è sconosciuto in tale grado di giudizio, come nei successivi. Ovviamente tale dato è da rapportare ai numeri estremamente esigui, ma è chiaro che non può sottovalutarsene la rilevanza, dal momento che il problema principale della giustizia ordinaria in Italia verte, a causa della immane mole di lavoro, principalmente sulla lunga durata dei processi che rischia di rendere evanescente la domanda di giustizia della collettività e conferire alla prescrizione un carattere di applicazione *normale* piuttosto che *eccezionale* nei vari gradi di giudizio.

La giacenza di procedimenti penali militari, in primo e secondo grado, pur - ripeto - nell’esiguità dei numeri, è insignificante e di natura fisiologica considerate le dinamiche tempistiche processuali.

Non può, inoltre, trascurarsi di considerare positivamente la qualità del lavoro svolto e l’alta professionalità dei magistrati militari, testimoniata anche dall’alta percentuale di conferme (circa il 60%) in grado di legittimità, delle sentenze di merito nonché dalla vivace dialettica processuale che si alimenta nelle aule di giustizia militare mantenendo viva l’attenzione e lo studio per il diritto penale militare; elementi tutti che consentono di ritenere non più attuale la nota espressione sprezzante dello statista francese Clemenceau il quale, agli albori del secolo scorso, si espresse come segue: “*la giustizia militare sta alla giustizia, come la musica militare sta alla musica*”.

Nel nostro Paese, la scelta effettuata con la legge 180/81 ha comportato che i tribunali militari siano composti con prevalenza dell’elemento togato, e cioè da magistrati che, seppur denominati *militari*, sono dotati delle stesse garanzie di indipendenza rispetto ai magistrati ordinari e dalle stesse forme di tutela; obiettivi questi raggiunti con sacrifici e che costituiscono gli attributi imprescindibili e

irrinunciabili dell'esercizio di una giurisdizione libera.

Ciò premesso, non può, però, oscurarsi un dato che balza lampante ed evidente: l'esiguità dell'attuale carico di lavoro in tutti i gradi di giudizio della giurisdizione militare e la tendenza al ribasso dei procedimenti sopravvenuti; dati che impongono una seria e attenta riflessione sulle soluzioni improcrastinabili da adottare affinché siano ottimizzate le risorse umane e logistiche impegnate in tale settore.

Appare, infatti, urgente e non più differibile un intervento diretto a rimuovere il perdurare di una situazione di sottoutilizzazione dei magistrati militari che, pur nella loro esiguità di organico (58), svolgono un lavoro che presenta attualmente il carattere di incompletezza e insoddisfazione per la compagine militare cui è dedicata la speciale giurisdizione, in quanto la sfera di competenza non copre il fenomeno della illiceità penale del settore, ma si limita a punire solo occasionalmente e disordinatamente alcuni reati, lasciando alla competenza del giudice ordinario la cognizione dei più gravi episodi di criminalità, tanto che taluni, al riguardo, icasticamente ed a buona ragione, parlano di "*giurisdizione militare a macchia di leopardo*".

Non è mia intenzione tediare l'uditorio ripetendo cose già conosciute nel settore, ma mi limiterò agli esempi più eclatanti da cui emerge vistosa l'incongruenza e l'irrazionalità della giurisdizione: il peculato consumato (art. 215 c.p.m.p.) è reato militare mentre il peculato d'uso, è reato comune (art. 314 c.p.); le lesioni personali dolose tra pari grado, reato militare (art. 223 c.p.m.p.) mentre le lesioni personali colpose (590 cp), reato comune; l'omicidio volontario o preterintenzionale a danno di superiore o inferiore, in molte circostanze (art. 186, in relazione all'art. 199 c.p.m.p.), reato militare, l'omicidio volontario o preterintenzionale (art. 575 e 584 c.p.) tra pari grado, reato comune. Gli esempi potrebbero continuare, ma le discrasie sono già evidenti e lo diventano ancora di più qualora si consideri che esulano completamente dalla giurisdizione militare e rientrano nella giurisdizione ordinaria i reati commessi in caserma che concernono le molestie e le violenze sessuali (fattispecie sempre più ricorrenti nella pratica), l'uso e la cessione di sostanze stupefacenti in caserma, la violazione delle norme sull'infortunistica e sul lavoro etc., nonché tutte le ipotesi di corruzione e falsi, turbative d'asta che sono di competenza della giurisdizione ordinaria finendo con l'attribuire alla cognizione di quest'ultima, già oberata dal lavoro, i più complessi casi di illiceità penale in caserma.

Si aggiunga per completezza, da un lato, che, in caso di concorso tra civile e militare in un reato militare, i processi prendono la duplice strada rispettivamente della giurisdizione ordinaria e militare con possibilità di contrasti di giudicati, dall'altro, che anche il militare può venire giudicato dal giudice ordinario per un reato militare e ciò avviene di frequente nei casi in cui egli commetta reati militari e comuni in connessione e quest'ultimo sia il più grave (art. 13, comma 2, c.p.p.).

Le ragioni che hanno condotto all'attuale situazione di una giurisdizione *bizzosa* sono molteplici ed hanno radici in datati interventi normativi mutilatori (vedasi legge 23 marzo 1956 n. 167), ma anche in certa giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha supplito all'indifferenza normativa adeguando il codice penale militare di pace ai principi costituzionali, realizzando, però, anche interventi ablatori, nonché, infine, nel fenomeno dell'abolizione della leva.

Vale la pena di ricordare che la stessa dicotomia pace-guerra, che sta alla base della distinzione dei due codici penali militari ancora vigenti, non è più rispondente alle esigenze dei tempi e richiede un adeguamento che tenga conto del crescente impegno del nostro Paese nelle operazioni internazionali all'estero. Il codice delle missioni internazionali all'estero, pur essendo stato redatto da un gruppo di esperti nell'ambito di una Commissione ministeriale nel 2010, non è mai stato approvato in forma di

legge.

La giustizia militare assume sempre più l'immagine di una candela che si affievolisce progressivamente ma non si spegne.

Orbene occorre fare una scelta: o rinfocolare la fiamma o spegnerla del tutto.

La scelta di operare una razionalizzazione della materia sottoposta alla giurisdizione militare mediante eliminazione delle discrasie esistenti appare, oltre che conforme all'assetto costituzionale che prevede all'art.103 i tribunali militari in tempo di pace seppur con competenze limitate, anche auspicabile alla luce di un dato oggettivo ed importante: l'attuale efficienza, cioè, della giurisdizione che è in linea con gli *standard* europei di *duration time* e che anche a livello di esecuzione della pena offre un modello carcerario, apprezzato anche in sede comunitaria.

Quando uno strumento è funzionante e adempie puntualmente ai compiti affidatigli non lo si mette fuori uso ma lo si potenzia, attribuendogli le competenze complementari che ne consentano la piena efficienza.

La scelta di razionalizzare l'ambito di competenza delle giurisdizione militare non ha ragione di vivere i timori di impronte reazionarie che evocano fantasmi del passato in quanto sono ormai acclarati i requisiti di indipendenza e professionalità dei magistrati militari.

Alternativa a tale soluzione di razionalizzazione delle competenze e mantenimento in vita della giurisdizione militare è la sua abolizione e la conseguente devoluzione della materia o *tout court* alla magistratura ordinaria o a sezioni specializzate presso la stessa, secondo d'altronde il progetto fissato nel *Libro bianco della Difesa*.

Mi permetto di sottolineare, sempre con lo spirito di doverosa ma sommissa collaborazione, che in qualsiasi modo si dovesse attuare l'abolizione dei tribunali militari, bisognerà tenere conto della loro previsione costituzionale (art.103 u.c.), per cui eventuali interventi dovranno essere effettuati secondo la procedura della revisione costituzionale.

Non vuole essere, questo, un espediente per dilazionare il problema e procrastinare artificialmente una situazione che è, come detto, intollerabile nel suo perdurare; la magistratura militare denuncia pubblicamente lo stato di attuale abbandono della giurisdizione militare e non tollera il sospetto di voler alimentare sacche di privilegio, ma richiama al contempo la centralità della Carta costituzionale e l'attaccamento dei cittadini a questo caposaldo, come è stato dimostrato dalle recenti vicende referendarie.

L'abolizione o la trasformazione dei tribunali militari in sezioni specializzate della magistratura ordinaria costituisce un'opzione plausibile e razionale, in linea con quella adottata dai Paesi più affini alla nostra sensibilità giuridica come Francia e Germania, ma sarà una scelta irreversibile dalla quale difficilmente si potrà tornare indietro.

Occorre, perciò, por mente all'interesse delle Forze Armate, per una corretta interpretazione del principio costo-beneficio, ravvisabile principalmente nella duplice necessità dell'introduzione di un elemento specializzato nel giudizio militare ma soprattutto della celerità del processo, requisito indefettibile.

Il rapporto gerarchico risulterebbe, infatti, indebolito in conseguenza di processi lenti e di incerta celebrazione nell'*an* e nel *quando*, dovendo comunque la sanzione penale intervenire e assicurare l'adempimento della sottoposizione del militare agli obblighi militari, come estrema *ratio*, nel caso in cui le regole non vengano dal personale.

Sotto altro aspetto, si rileva un'altra esigenza che assume una più intensa connotazione in ambito militare - rispetto ad altri settori della Pubblica Amministrazione - proprio per la delicatezza dello *status militare*: quella di una pronta definizione delle pendenze penali facenti capo al personale militare. Vi è,

infatti, un forte interesse dello Stato a che, in un ambito così delicato come quello militare, il potere gerarchico, le posizioni e i compiti di responsabilità siano esercitate da chi non si sia macchiato di illeciti penali. Per far fronte a questa esigenza sono inconciliabili gli attuali tempi lunghi della giustizia ordinaria.

Guardata sotto altro profilo, inoltre, la velocità nella definizione delle eventuali responsabilità di personale militare indagato o sottoposto a processo penale è elemento posto a tutela anche del personale militare stesso che, soprattutto nei gradi apicali, può trovarsi sospeso dalle valutazioni al grado superiore o nelle nomine ad incarichi di vertice proprio in considerazione della pendenza di indagini o processi penali; e non sempre il danno, in caso di proscioglimento o assoluzione, è riparabile in considerazione del *timing* delle carriere militari soggette alla scure del limite di età che non rende sempre possibile il ripristino della situazione di legalità.

In caso di scelta di soppressione della giurisdizione militare, occorre perciò fornire uno strumento che *sostanzialmente* e non solo formalmente garantisca le esigenze indicate, evitando assolutamente di accomunare la cognizione dei reati militari alla gran massa di lavoro pendente presso la magistratura ordinaria, che andrebbe ad aumentare ulteriormente l'arretato.

Per completezza, preciso che non è da considerare un'opzione praticabile quella dell'*ulteriore riduzione delle sedi giudiziarie militari* ora in numero di *tre*: infatti, il controllo penale, già attualmente affievolito sul territorio, finirebbe con l'evaporare ulteriormente rendendo del tutto inefficace l'azione punitiva dello Stato per i reati militari.

In conclusione non può che esprimersi con vivo fervore che sia fatta una scelta qualunque tra quelle possibili, ma che *una scelta sia fatta* per superare la situazione di stallo in cui versa la giustizia militare attualmente.

Chiudo il mio intervento citando una frase di un noto regista e sceneggiatore del secolo scorso: "*il tempo è un gran maestro, sceglie sempre il finale migliore*".

Ecco, il mio auspicio è questo: che un finale ci sia e che sia il migliore!